

associazione caffè trieste



fondata nel 1891

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2026

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CAFFÈ TRIESTE 1891

Art. 1 – Denominazione e natura

1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'associazione, fondata nel 1891, denominata "Associazione Caffè Trieste 1891", in forma di associazione di categoria di diritto privato, senza scopo di lucro, apolitica, apartitica, non confessionale e non commerciale.
2. L'Associazione potrà richiedere, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 – Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trieste (Ts).
2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica del presente statuto.
3. L'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, recapiti operativi, delegazioni o uffici di rappresentanza è deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato ai sensi del presente statuto.

Art. 3 – Scopo e oggetto

1. L'Associazione ha per scopo la rappresentanza, la tutela, la promozione, il coordinamento e la valorizzazione degli interessi comuni dei soggetti appartenenti alla filiera del caffè.
2. L'Associazione si interessa, a favore dei propri associati, di tutte le questioni riguardanti la filiera del caffè e ne rappresenta gli interessi nei confronti di Autorità, enti pubblici e privati, istituzioni, organismi nazionali e internazionali e ogni altro soggetto rilevante per il settore.
3. L'Associazione ha per oggetto la tutela e la promozione degli interessi economici, tecnici, professionali, culturali e organizzativi dei soggetti operanti nella filiera del caffè, in ogni sua fase, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la produzione, l'approvvigionamento, l'importazione, l'esportazione, la lavorazione, la decaffeinizzazione, la torrefazione, il confezionamento, la logistica, il trasporto, la distribuzione, la commercializzazione, la somministrazione, la formazione, la comunicazione, la ricerca e l'innovazione.

Art. 4 – Attività istituzionali e strumentali

Per il perseguimento dei propri fini, l'Associazione potrà in particolare:

- a) rappresentare la categoria e la filiera nei confronti delle Autorità, delle Amministrazioni pubbliche, delle Camere di commercio, degli enti territoriali, degli organismi di controllo e degli altri soggetti pubblici o privati rilevanti per il settore;

- b) curare i rapporti con compagnie di navigazione, vettori, spedizionieri, assicurazioni, banche, intermediari finanziari, operatori logistici e con ogni altro soggetto coinvolto nelle attività della filiera;
- c) promuovere lo sviluppo, la competitività, la qualificazione, la sostenibilità, la tracciabilità, la sicurezza e la reputazione della filiera del caffè;
- d) raccogliere, elaborare e diffondere dati, studi, statistiche, pareri, circolari, pubblicazioni, modelli, informazioni tecniche e commerciali di interesse per gli associati;
- e) promuovere e organizzare convegni, seminari, corsi, workshop, missioni, fiere, eventi, iniziative editoriali, formative e divulgative, anche in collaborazione con soggetti terzi;
- f) predisporre o promuovere codici di condotta, linee guida, disciplinari, standard tecnici, buone pratiche e modelli contrattuali riferiti alla filiera del caffè;
- g) favorire, nei limiti consentiti dalla legge, classificazioni, perizie, arbitrati, procedure conciliative e ogni altra incombenza utile nell'interesse del commercio e dell'industria del caffè;
- h) collaborare con associazioni, unioni, federazioni, consorzi, organismi ed enti, italiani o esteri, aventi finalità analoghe o complementari, potendo ad essi aderire;
- i) promuovere la cultura del caffè, la qualità dei prodotti e dei servizi, la sostenibilità della filiera e la correttezza delle pratiche di settore;
- j) svolgere ogni attività accessoria, connessa, integrativa, secondaria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, purché non prevalente e nel rispetto della normativa vigente;
- k) partecipare, anche mediante propri rappresentanti o delegati, a convegni, seminari, fiere, eventi, tavole rotonde, missioni, corsi di formazione e iniziative analoghe organizzati da soggetti terzi, in Italia o all'estero, quando ciò sia utile al perseguimento degli scopi istituzionali, alla tutela e promozione della filiera del caffè, all'aggiornamento professionale degli associati e alla rappresentanza degli interessi della categoria;
- l) svolgere ogni altra attività coerente con gli scopi istituzionali dell'Associazione e strettamente connessa al perseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 5 – Principi generali e assenza di scopo di lucro

1. L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente in favore degli associati.
2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai principi di effettività del rapporto associativo, partecipazione, trasparenza, correttezza e parità di trattamento tra gli associati appartenenti alla medesima categoria.

4. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – Soci

1. Possono essere Soci Ordinari dell'Associazione le persone fisiche titolari di partita Iva, che esercitano attività d'impresa, arte o professione e che abbiano la residenza nella regione Friuli Venezia Giulia, nonché le persone giuridiche che operano, direttamente o indirettamente, professionalmente o economicamente nella filiera del caffè o in attività ad essa connesse o complementari e che abbiano la sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia.

2. Possono essere nominati Soci Onorari le persone fisiche che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione o della filiera del caffè. I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea. Salvo diversa espressa previsione statutaria, essi non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto né accesso alle cariche sociali.

Art. 7 – Corrispondenti

1. Possono essere ammessi quali Corrispondenti dell'Associazione le persone fisiche titolari di partita Iva, che esercitano attività d'impresa, arte o professione, nonché le persone giuridiche che operano, direttamente o indirettamente, professionalmente o economicamente nella filiera del caffè o in attività ad essa connesse o complementari e che non siano in possesso dei requisiti territoriali richiesti per l'ammissione quali soci ordinari.

2. I corrispondenti partecipano alla vita associativa, possono prendere parte alle iniziative, agli eventi, ai convegni, ai gruppi di lavoro e alle altre attività promosse dall'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o dagli eventuali regolamenti interni.

3. I Corrispondenti non assumono la qualità di soci e, pertanto, non hanno diritto di voto in assemblea, non concorrono alla formazione dei quorum assembleari e non sono eleggibili alle cariche sociali.

4. L'ammissione dei Corrispondenti è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente e la dichiarazione di conoscere e accettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi. Nel caso di persona fisica titolare di partita Iva, la domanda deve altresì indicare la relativa partita Iva. Nel caso di persona giuridica, deve inoltre indicare il legale rappresentante e l'eventuale persona delegata a intrattenere i rapporti con l'Associazione.

5. I Corrispondenti sono tenuti al rispetto del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché al versamento dell'eventuale contributo annuale di partecipazione determinato dal Consiglio Direttivo.

6. La qualità di Corrispondente si perde per recesso, esclusione, morosità, cessazione del soggetto aderente o decesso della persona fisica aderente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto in materia di perdita della qualità di socio.

Art. 8 – Ammissione dei soci

1. Salvo quanto previsto per i Soci Onorari ai sensi dell'art. 6, l'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato.
2. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente, la dichiarazione di conoscere e accettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi. Nel caso di persona fisica titolare di partita Iva, la domanda deve altresì indicare la relativa partita Iva. Nel caso di persona giuridica, deve inoltre indicare il legale rappresentante e l'eventuale persona delegata a esercitare i diritti associativi.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione secondo criteri coerenti con gli scopi dell'Associazione.
4. La qualità di socio si acquista con la delibera di ammissione e con il pagamento della quota associativa dovuta.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

1. I Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di intervenire in assemblea, di esercitare il diritto di voto e di accedere alle cariche sociali nei limiti del presente statuto.
2. I Soci Ordinari sono tenuti a osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali, a mantenere un comportamento corretto e coerente con gli scopi associativi e a versare puntualmente la quota associativa annuale.
3. Le quote associative possono essere differenziate in relazione alla tipologia di socio, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
4. La quota o contributo associativo è intrasmissibile per atto tra vivi, salvo i trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 10 – Rappresentanza dei soci persone giuridiche

1. Il socio persona giuridica esercita i diritti associativi tramite il proprio legale rappresentante pro tempore o tramite altra persona fisica da questi delegata per iscritto.
2. La delega può essere permanente o riferita a singoli atti, assemblee o riunioni e deve essere comunicata all'Associazione con modalità idonee a comprovarne la provenienza.

3. Il rappresentante o delegato del socio persona giuridica partecipa all'assemblea, esercita il diritto di voto in nome e per conto del socio rappresentato e può essere candidato o eletto alle cariche sociali, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

Art. 11 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morosità, cessazione del soggetto associato o decesso della persona fisica associata.
2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto dalla ricezione della comunicazione, fermo restando l'obbligo di pagamento delle quote maturate.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che violi il presente statuto, gli eventuali regolamenti o le deliberazioni degli organi sociali, che tenga comportamenti gravemente lesivi degli interessi o dell'immagine dell'Associazione, che perda i requisiti di ammissione o che risulti moroso oltre il termine fissato dal Consiglio Direttivo, previa diffida.
4. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'interessato, il quale può proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Il socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote o dei contributi versati.

Art. 12 – Organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, anche monocratico, se nominato o se obbligatorio per legge;
- d) il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale, se nominati o se obbligatori per legge;
- e) l'Organo dei Probiviri, in forma collegiale o monocratica, se nominato.

Art. 13 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Ciascun Socio Ordinario ha diritto a un voto.
3. Ogni Socio Ordinario può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio Ordinario mediante delega scritta; ciascun Socio Ordinario non può essere portatore di più di due deleghe.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto o bilancio consuntivo, nonché

ogniqualevolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

5. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, anche trasmesso a mezzo posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo a rendere gli associati edotti della convocazione, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

6. L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o in forma mista, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione, il diritto di intervento e di voto e la corretta verbalizzazione.

Art. 14 – Competenze e quorum assembleari

1. Spettano all'Assemblea ordinaria:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina dei Soci Onorari;
- c) l'approvazione del rendiconto o bilancio consuntivo e, se predisposto, del bilancio preventivo;
- d) la determinazione degli indirizzi generali dell'Associazione;
- e) la deliberazione sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione;
- f) la nomina dell'Organo di controllo, del Revisore legale o della società di revisione e dell'Organo dei Probiviri, quando previsto o ritenuto opportuno;
- g) la ratifica delle sostituzioni dei consiglieri effettuate ai sensi del presente statuto;
- h) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni e ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

2. Spettano all'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche del presente statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- c) ogni altra materia a essa riservata dalla legge.

3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

4. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi.

5. L'Assemblea straordinaria, chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo restando quanto inderogabilmente previsto dalla legge.

6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto o bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, questi ultimi non hanno voto, se soci.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri da cinque a tredici, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, in modo da assicurare, per quanto possibile, un'adeguata rappresentanza delle principali componenti economiche e professionali della filiera del caffè.
2. I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche socie ordinarie ovvero, nel caso di soci persone giuridiche, tra il legale rappresentante o le persone fisiche formalmente designate dai medesimi.
3. I consiglieri durano in carica per quattro esercizi e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla nomina, elegge tra i propri componenti il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Tesoriere e fino ad un massimo di tre Vicepresidenti.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni che consentano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione simultanea alla discussione e la corretta verbalizzazione.

Art. 16 – Poteri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari o utili per il conseguimento degli scopi statutari, fatta eccezione per quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.
2. Spettano in particolare al Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci e sui provvedimenti di esclusione, decadenza e morosità;
 - b) deliberare sulle domande di ammissione dei Corrispondenti e sui provvedimenti di esclusione, decadenza e morosità;

- c) predisporre il rendiconto o bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, il bilancio preventivo;
- d) determinare l'ammontare delle quote associative;
- e) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- f) approvare eventuali regolamenti da sottoporre all'Assemblea, se di competenza;
- g) nominare commissioni, gruppi di lavoro, comitati tecnici o consultivi;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o complementari;
- i) compiere ogni altro atto di gestione non riservato all'Assemblea o ad altri organi.

Art. 17 – Sostituzione dei consiglieri e ratifica

1. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altra causa di cessazione dalla carica di un consigliere, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione.
2. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla prima assemblea utile, che provvede alla ratifica della sostituzione oppure alla nomina di altro consigliere; il consigliere ratificato o nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato originario del consigliere sostituito.
3. Qualora il consigliere cessato fosse espressione di un socio persona giuridica, quest'ultimo può indicare per iscritto un nuovo nominativo in sostituzione.
4. Il nominativo designato dal socio persona giuridica assume la carica con efficacia provvisoria dalla presa d'atto del Consiglio Direttivo ed è sottoposto a ratifica della prima assemblea utile.
5. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente, o chi ne fa le veci, deve convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo dell'organo.

Art. 18 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi e sovrintende all'attività dell'Associazione.
3. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione e quelli ulteriori eventualmente delegati dal Consiglio Direttivo.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate da uno dei Vicepresidenti individuato dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate per lo svolgimento dell'incarico.

2. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi professionali o tecnici specifici, anche a soggetti che ricoprano cariche associative, purché distinti dalla carica e conferiti nel rispetto della legge e dei principi di correttezza e trasparenza.

Art. 20 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, se nominato, cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.
2. Il Tesoriere tiene e aggiorna i libri contabili, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, secondo le deliberazioni degli organi competenti.
3. Il Tesoriere predispone il bilancio d'esercizio e ogni altro documento contabile richiesto dalla normativa vigente, sottoponendoli al Consiglio Direttivo e all'Assemblea per le rispettive approvazioni.
4. Il Tesoriere opera sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo e può compiere atti di ordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dallo statuto o dalle deliberazioni del Consiglio stesso.

Art. 21 – Organo di controllo

1. L'Assemblea può nominare, nei casi previsti dalla legge o quando lo ritenga opportuno in ragione delle dimensioni, dell'attività o dell'assetto organizzativo dell'Associazione, un Organo di controllo, denominato Collegio Sindacale se in forma collegiale e Sindaco unico se in forma monocratica.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.
3. L'Organo di controllo è composto da soggetti in possesso di requisiti di onorabilità, indipendenza e adeguata competenza in relazione all'incarico. I componenti possono essere scelti anche tra i non soci, salvo diversa deliberazione assembleare.
4. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge, la nomina a componente dell'Organo di controllo non richiede l'iscrizione ad albi o registri professionali.
5. I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per quattro esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea, all'atto della nomina, determina il numero dei componenti, l'eventuale compenso e ogni altro profilo dell'incarico. Se l'Organo è collegiale, esso nomina al proprio interno un Presidente.
6. Quando consentito dalla legge e se espressamente deliberato dall'Assemblea, all'Organo di controllo può essere attribuito anche l'incarico di revisione legale dei conti. In tal caso, l'incarico può essere conferito esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, ove richiesto, iscritti nel Registro dei revisori legali.
7. Il funzionamento dell'Organo di controllo può essere disciplinato ulteriormente da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 22 – Revisione legale dei conti

1. L'Assemblea può nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale nei casi previsti dalla legge o quando lo ritenga opportuno.
2. Il Revisore legale o la società di revisione esercitano le funzioni attribuite dalla normativa vigente e restano in carica per il periodo stabilito dalla legge o dalla delibera di nomina.
3. Qualora la revisione legale sia attribuita all'Organo di controllo, trovano applicazione i requisiti e i limiti previsti dalla legge.

Art. 23 – Organo dei Probiviri

1. L'Assemblea può nominare un Organo dei Probiviri, in forma collegiale o monocratica, quando lo ritenga opportuno. L'Organo dei Probiviri svolge funzioni di garanzia interna dell'Associazione e ha il compito di esaminare e decidere le controversie insorte tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione, nonché di esprimere pareri o assumere determinazioni nelle materie ad esso eventualmente rimesse dal presente statuto o dai regolamenti associativi.
2. Qualora nominato in forma collegiale, l'Organo dei Probiviri è composto da tre membri; qualora nominato in forma monocratica, è composto da un Proboviro unico.
3. I componenti dell'Organo dei Probiviri, ovvero il Proboviro unico, sono scelti tra persone di comprovata probità, indipendenza e adeguata competenza rispetto all'incarico, anche tra i non soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
4. L'Organo dei Probiviri dura in carica per quattro esercizi ed è rieleggibile. Se nominato in forma collegiale, esso elegge al proprio interno un Presidente, che ne coordina i lavori e ne cura il funzionamento.
5. L'Organo dei Probiviri decide nel rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti. Le decisioni assunte dall'Organo dei Probiviri, nei limiti delle competenze ad esso attribuite dal presente statuto o dai regolamenti associativi, sono vincolanti per gli organi associativi, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.
6. Il funzionamento dell'Organo dei Probiviri e le modalità di proposizione dei ricorsi possono essere ulteriormente disciplinati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 24 – Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e dei corrispondenti, dai beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo, dai contributi, liberalità, sovvenzioni, donazioni, lasciti, eventuali avanzi di gestione e da ogni altra entrata compatibile con la natura dell'Associazione.

2. Le quote associative sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
3. Le quote e i contributi associativi, deliberati a sostegno dell'attività istituzionale e non legati a corrispettivo di specifiche prestazioni, non sono ripetibili.

Art. 25 – Esercizio sociale, rendiconto e libri sociali

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto o bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. L'Associazione ha l'obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario o bilancio, secondo quanto previsto dal presente statuto e dalla normativa applicabile.
4. L'Associazione tiene il libro dei soci, il libro dei verbali dell'Assemblea, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo e, se nominati, il libro dei verbali dell'organo di controllo, del Revisore legale dei conti e dell'Organo dei Probiviri.
5. Deve essere assicurata idonea pubblicità interna agli atti associativi, alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni e ai rendiconti o bilanci annuali.
6. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e i documenti associativi, secondo modalità determinate dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza.

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.
3. Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre norme vigenti in materia.